

CIRCOLARE n. 77 del 3 maggio 2021

Prot. n. 434 GRG/bf

**OGGETTO: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le *“linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”*, disciplinanti, tra l’altro, le misure di prevenzione relative ai settori della ristorazione e dei ricevimenti conseguenti alle cerimonie, nonché degli stabilimenti balneari. Tra le novità di maggior rilievo:

- per la ristorazione, l’obbligo di mantenere aperte - salvo i casi in cui le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano - porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni, mentre - contrariamente a quanto affermato lo scorso mese dagli organi di stampa - rimane confermato il distanziamento di almeno 1 metro tra i tavoli (estendibile a 2 metri solo in relazione a un aggravamento dello scenario epidemiologico);
- per gli stabilimenti balneari, si riduce da 1,5 metri a 1 metro la misura del distanziamento tra le attrezzature di spiaggia

Si comunica che, nella [seduta dello scorso 28 aprile](#), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le nuove *“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”* (allegato 1).

Il testo, in parziale continuità con le linee guida precedentemente adottate (*“linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”*), la cui ultima versione – approvata in data 8 ottobre 2020 – risulta tutt’ora allegata al DPCM dello scorso 2 marzo, integra gli indirizzi applicabili ai specifici settori precisando, tuttavia, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico tali misure potranno essere modificate, anche in senso più restrittivo.

Sebbene sia altamente probabile che dette nuove linee guida verranno ufficialmente recepite dal Governo con il prossimo atto normativo relativo al regime giuridico che aggiornerà le misure sulla riapertura, è ragionevole ritenere che le stesse siano immediatamente efficaci e, dunque, già applicabili a tutte le attività che ai sensi del DPCM 2 marzo u.s. e del D.L. n. 52/2021, c.d. *“Riaperture”* siano consentite secondo il cronoprogramma e le modalità ivi indicate (cfr. circolare Fipe n. 73/2021).

Invero, il documento, come espressamente riporta in premessa, è stato adottato ai sensi dell’art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2020 (cfr. circolare Fipe n. 69/2020). Tale ultimo riferimento normativo conferisce mandato alle Regioni o alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di adottare protocolli o linee guida disciplinanti le misure di prevenzione applicabili alle attività economiche, produttive e sociali, per prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. In altri termini, tale disposizione consente una specifica copertura normativa alle linee guida elaborate in seno alla suindicata Conferenza, per la cui efficacia, pertanto, non è richiesto uno specifico atto normativo di recepimento.

Si consideri poi che, per quel che riguarda le attività dei servizi di ristorazione, è proprio l'art. 4, commi 1 e 2, del già citato D.L. "Riaperture", a condizionare la riapertura delle attività di ristorazione al necessario rispetto "dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020".

Sul punto, tuttavia, è bene tenere in considerazione che le Regioni conservano facoltà di prevedere diverse misure di prevenzione (anche più stringenti), se del caso, con protocolli *ad hoc*, in considerazione della specifica situazione epidemiologica del relativo territorio regionale.

Ciò premesso, per quel che più interessa il settore rappresentato, nel nuovo documento vengono disciplinate le attività (i) della ristorazione e dei ricevimenti conseguenti alle cerimonie (allo stato vietati ex art. 16, comma 2 DPCM del 2 marzo u.s.), nonché (ii) degli stabilimenti balneari, in relazione alle quali, per facilitarne la comprensione, la Federazione ha elaborato delle agevoli *check lists* (allegati 2 e 3).

Con riferimento alle prime, il documento conferma che le misure di prevenzione sono applicabili per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione). Tra le novità maggiormente rilevanti, rispetto alle precedenti linee guida, si segnalano i seguenti profili:

- **obbligo di adottare misure volte a evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;**
- in merito alla **disposizione dei tavoli**, si prevede la necessità di assicurare il mantenimento di **almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso**, estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio, **e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale**. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Contrariamente a quanto diffuso nelle scorse settimane dagli organi di stampa, rimane, quindi, confermata la misura minima di distanziamento di 1 metro, estendibile a 2 metri solo nel caso in cui nel territorio in cui viene prestata l'attività imprenditoriale si verifichi un aggravamento della situazione pandemica;
- per la **consumazione al banco**, e **in generale per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere**, viene confermato l'obbligo di assicurare il mantenimento della **distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti**, suscettibile di essere esteso anche in questo caso a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio e a eccezione delle persone non sottoposte a obblighi di distanziamento (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- **obbligo di mantenere aperte** - salvo i casi in cui le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano - **porte, finestre e vetrate** al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni;
- viene meno la previsione circa la possibilità di mettere a disposizione dei clienti riviste, quotidiani e materiale informativo (che invece veniva espressamente prevista nelle precedenti linee guida);
- la necessità, per quel che riguarda i ricevimenti conseguenti alle cerimonie, che nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali siano riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Poiché viene confermata la disposizione volta a favorire la consultazione online del menù tramite soluzioni digitali, si ricorda la stipulazione della convenzione Fipe - SmartTouch Menu®, in relazione alla quale si rimanda a quanto comunicato con lettera circolare del 17 marzo u.s.


Come già anticipato, le nuove linee guida contengono anche una sezione relativa agli **stabilimenti balneari** che, tuttavia, non ha subito modifiche di rilievo rispetto al precedente documento, fatta eccezione per il profilo concernente il necessario distanziamento tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) che passa da 1,5 metri a 1 metro. Rimane invariata, invece, la misura concernente il distanziamento tra gli ombrelloni, in relazione ai quali occorre assicurare una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Gli uffici della Federazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 3

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare Fipe n. 74/2021		
Circolare Fipe n. 70/2021		
Circolare Fipe n. 60/2021	<a href="http://www.regioni.it/home/linee-guida-per-ripresa-attivita-economiche-e-sociali-2773/">http://www.regioni.it/home/linee-guida-per-ripresa-attivita-economiche-e-sociali-2773/</a>	Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; linee guida; ristorazione; stabilimenti balneari; distanziamento; check lists;
Circolare Fipe n. 48/2021		
Circolare Fipe n. 42/2021		
Circolare Fipe n. 14/2021		
Circolare Fipe n. 9/2021	<a href="https://www.smarttouch.it/fipe">https://www.smarttouch.it/fipe</a>	
Circolare Fipe n. 1/2021		
Circolare Fipe n. 205/2020		